

**Codice Civile 16/3/1942 n. 262 (G.U. 4/4/1942 n. 79)**

Approvazione del testo del codice civile

**Articolo 2135**

LIBRO V - DEL LAVORO

TITOLO II - Del lavoro nell'impresa

Capo II - Dell'impresa agricola

Sezione I - Disposizioni generali

Imprenditore agricolo (1) (2) (3)

1. E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

-----

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, DLGS 18/5/2001 n. 228.

2) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

(3) Per l'attività di coltivazione dei funghi, v. art. 1, L. 5 aprile 1985, n. 126; per la coltivazione e commercio dei tartufi, v. L. 16 dicembre 1985, n. 752; per la disciplina dell'agriturismo, v. L. 20 febbraio 2006, n. 96; per le imprese di allevamento, v. art. 1, L. 10 novembre 1986, n. 778; per l'attività di acquacoltura, v. L. 5 febbraio 1992, n. 102; per l'attività cinotecnica, v. art. 2, L. 23 agosto 1993, n. 349.